REPUBBLICA ITALIANA



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 38 - 25 SETTEMBRE 2024

Sommario

Atti parte 2

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione n. DPC025/331 del 12.09.2024

A.R.E. n. 060. E-DISTRIBUZIONE S.P.A. AUT_129900. PNRR Smart Grid Abruzzo e Molise. Hosting Capacity; Cod. Progetto SGEDI-001. Missione: M2C2.2.1; CLP: 2221SMG01; CUP F18B22001860006. Costruzione nuovo Centro Satellite denominato "CS FRANCAVILLA". Domanda di autorizzazione alla costruzione, manutenzione, ricostruzione, adeguamento e all'esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 V con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88.

Determinazione n. DPC025/332 del 12.09.2024

A.R.E. n. 061. AUT_2381196 - PNRR Investimento 2.1 rafforzamento Smart Grid Abruzzo Molise – Hosting Capacity Codice CUP F18B22001860006, Milestone 2024. Indizione conferenza dei servizi ex art. 14-bis, L. 241/90. Domanda di autorizzazione unica alla costruzione, manutenzione, ricostruzione, adeguamento e all'esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 220.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi del D.M. 20/10/2022, del D.L. 13/2023 e del D.L. 181/2023.

REGIONE ABRUZZO - DPG - DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE

Determinazioni

Determinazione dirigenziale n. 3/DPG024 del 3 Settembre 2024

Elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria. Aggiornamento Luglio 2024.

REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

Avvisi

Avviso di pubblicazione

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO: area di sedime interessata dallo scarico delle acque provenienti da stabilimento produttivo

con l'immissione nel Canale Allacciante Meridionale del Fucino nel comune di Trasacco (AQ). Ditta richiedente: Antonio Di Paolo.

Avviso di pubblicazione

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO: area di sedime interessata dallo scarico delle acque provenienti da stabilimento produttivo con l'immissione nel Fosso 43 del Fucino nel comune di Luco nei Marsi (AQ). Ditta richiedente: ANGELUCCI snc dei F.lli Angelucci Gennaro e Matteo.

Avviso di pubblicazione

Pratica CH/D/S.N. CH/D/ da inserire Ditta SAN PANFILO Soc. Coop. Agricola Domanda per il rilascio della concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n. 1 pozzo ad uso igienico ubicato nel Comune di Scerni (CH), località Piano Scancello foglio n.16 particella n. 209. AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1, Decreto n.2/Reg./2023).

COMUNE DI LANCIANO

Atti degli Enti locali

Estratto Decreto definitivo di Esproprio n. 29 del 20.08.2024

MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PUBBLICHE ANNO 2022- VIGENTE PRG "AREA PER LA FLESSIBILITÀ DELLO STANDARD" – ART. 33 COMMA 4 N.T.A.;

COMUNE DI ROSCIANO

Atti degli Enti locali

Statuto

Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 7.7.2003 in modifica, in ultimo, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 03.07.2024.

COMUNE DI VACRI

Atti degli Enti locali

Avviso

Avviso di deposito approvazione definitiva variante puntuale al P.R.E.

Avviso

Avviso di deposito atti relativi alla variante puntuale del P.R.E., adottata con Deliberazione consiliare n. 26 del 25.07.2024 avente ad oggetto: "Adozione programma integrato intervento ditta Cavuto Marco".

Avviso

Avviso di deposito atti relativi alla variante puntuale del P.R.E., adottata con Deliberazione consiliare n. 27 del 25.07.2024, avente ad oggetto: "Adozione programma integrato intervento ditta Giurastante Mario".

CONSORZIO BONIFICA SUD – BACINO MORO, SANGRO, SINELLO E TRIGNO

Pubblicazioni di interesse regionali

Ordinanza di pagamenti diretto n. 2

Lavori completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui in Val di Sangro: impianti a servizio della zona IIC-3N – Domanda di sostegno n. 54250377311 – CUP n. I86H12000200006.

RED MONTEBELLO S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Avviso

Codice Rintracciabilità: 332176363. Realizzazione di una linea elettrica MT 20kV per la connessione di un impianto di produzione solare 6000 kW sito in Via Torre di Mezzo nel comune di Montebello di Bertona (PE).

TW ABR 1 S.R.L.

Richiesta di pubblicazione da privati

Procedura Abilitativa Semplificata

Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra e relative opere di connessione da 900 kWp denominato "Nuccetelli", da realizzarsi nel Comune di Avezzano (AQ).



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025 Ufficio *Energia e Sostenibilità*

7

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 060

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 060. E-DISTRIBUZIONE S.P.A. AUT 129900. PNRR

Smart Grid Abruzzo e Molise. Hosting Capacity; Cod. Progetto SG-M2C2.2.1; EDI-001. Missione: CLP: 2221SMG01; F18B22001860006. Costruzione nuovo Centro Satellite denominato FRANCAVILLA". Domanda "CS di autorizzazione manutenzione, ricostruzione, adeguamento costruzione. all'esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 V con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi

degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88.

Proponente: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

P.IVA/C.F.: 15844561009 - 05779711000

Sede legale: Via Ombrone n. 2, Roma

Sede impianto: Comune di Francavilla al Mare (CH)

Tipologia PNRR - Smart Grid - Abruzzo e Molise. Hosting Capacity; Cod.

impiantistica: Progetto SG-EDI-001. Missione: M2C2.2.1; CLP: 2221SMG01;

CUP F18B22001860006. Costruzione nuovo Centro Satellite denominato "CS FRANCAVILLA" n. DJ001406059 e raccordi alla rete di distribuzione con linee MT 20 kV, per una lunghezza complessiva di 8,794 km, nel Comune di Francavilla al Mare (CH), per il miglioramento della qualità del servizio elettrico. (ProLav

DJ00190070 e ProLav DJ2A190154)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTA la L. 1643/62, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTO il D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;

VISTO il D.P.R. 36/63, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, con il quale è stata approvata la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma. del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, che attribuisce all'ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643;

VISTO l'art. 15 del D.L. 333/92 convertito in legge con modificazioni dalla L. 359/62 che trasforma l'ENEL in Società per Azioni;

PRESO ATTO del cambio della denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A. in E-Distribuzione S.p.A.;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l'art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'art. 4-bis, ovvero "a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...";

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione



"Energia", anche della funzione in materia di "Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV", nel testo discusso nell'ambito dell'Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. 1/2021 che all'art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione";

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come previsto dall'art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all'aumento del costo della vita;

RICHIAMATA la D.G.R. 411/2023 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla individuazione in via amministrativa delle disposizioni di cui al par. 7, punto 7.2, delle linee guida emanate con il richiamato D.M. 20 ottobre 2022;

VISTA l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 "Disciplina delle funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt:

- presentata da: E-Distribuzione S.p.A.
- acquisita al protocollo generale della Regione con n. 0164235/23, 0164540/23 e 0164549/23 del 13/04/2023;
- integrata con nota prot. E-DIS-02/05/2023-0477980, acquisita al protocollo regionale con n. 0189862/23 del 03/05/2023, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. RA 0172138/23 del 19/04/2023:
- avente ad oggetto: "PNRR Smart Grid Abruzzo e Molise. Hosting Capacity; Cod. Progetto SG-EDI-001. Missione: M2C2.2.1; CLP: 2221SMG01; CUP F18B22001860006. Costruzione nuovo Centro Satellite denominato "CS FRANCAVILLA" n. DJ001406059 e raccordi alla rete di distribuzione con linee MT 20 kV, per una lunghezza complessiva di 8,794 km, nel Comune di Francavilla al Mare (CH), per il miglioramento della qualità del servizio elettrico. (ProLav DJ00190070 e ProLav DJ2A190154)";

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza e della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere;

PRESO ATTO che l'intervento in oggetto è inserito nel bando ministeriale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed E-distribuzione S.p.A., in qualità di concessionario pubblico della distribuzione elettrica nazionale, è aggiudicatario del relativo finanziamento;



CONSIDERATO, altresì, che le opere oggetto dell'intervento non rientrano negli interventi elencati negli allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/90 è stata indetta conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona con nota n. 0195402/23 del 05/05/2023;

CONSIDERATO che le linee guida approvate con il richiamato Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022:

- al punto 7.1 ne prevedono l'applicazione ai nuovi procedimenti decorso il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del decreto, che il termine è fissato al 13/07/2023 e che pertanto il presente procedimento non si annovera tra i nuovi procedimenti;
- al punto 7.4 dispongono che per i procedimenti in corso alla scadenza del termine di cui al punto 7.1 è facoltà del gestore presentare, entro trenta giorni da tale termine, una nuova istanza ai sensi delle linee guida medesime e che, decorso l'ulteriore termine, il gestore non si è avvalso di questa facoltà;

RITENUTO pertanto che il procedimento di autorizzazione debba essere concluso mediante provvedimento assunto ai sensi della disciplina vigente (L.R. 83/88) anteriormente all'entrata in vigore delle linee guida ex D.M. 20/10/2022;

CONSIDERATO che:

- determinazioni e pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo;
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0344698/24 del 03/09/2024;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

PRESO ATTO che il proponente per l'esecuzione dei saggi archeologici preventivi richiesti dalla Soprintendenza ha provveduto ai seguenti adempimenti:

- richiesta alla Provincia di Chieti dell'autorizzazione dell'esecuzione degli scavi per i saggi archeologici prescritti sulle seguenti strade provinciali: S.P. TORRE CIARRAPICO cod. n. 027 e S.P. TRICALLE FRANCAVILLA cod. n. 002., note E-DIS-05/09/2023-0968954 e E-DIS-16/04/2024-0427193, acquisite al protocollo generale della Regione Abruzzo con nr. 0364961/23 del 06/09/2023 e 0159430/24 del 16/04/2024;
- richiesta al Comune di Francavilla al Mare dell'esecuzione degli scavi per i saggi archeologici prescritti, nota E-DIS-05/09/2023-0968953, acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo con nr. 03649760/23 del 06/09/2023;

PRESO ATTO, inoltre, che il proponente ha posto in essere gli adempimenti per dare notizia al pubblico della presentazione dell'istanza, avendo richiesto la pubblicazione dell'avviso sul BURAT, pubblicato sul bollettino ORDINARIO N. 4 - 25 GENNAIO 2023, e all'albo pretorio del Comune di Francavilla, con istanza prot. E-DIS-05/12/2022-1236329;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dalle nuove linee elettriche, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" (S.O. a G.U. n. 160 del



5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrate o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

DATO ATTO che il rilascio della presente autorizzazione costituisce, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 83/88, titolo a costruire le linee elettriche e posti di trasformazione a palo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, 3 e 4, della L.R. 83/88:

- per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (ora art. 10 D.P.R. 380/2001) e che dette opere vanno considerate nella categoria di cui all'art. 9, lettera f) della L. 10/77 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita (ora art. 17, comma 3, lett. c, D.P.R. n. 380/2001);
- nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere di cui al precedente comma non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico vigente, il Comune, interpellato ai sensi del precedente art. 3, esprime entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso, con delibera consiliare, il proprio parere in merito alla localizzazione dell'opera e ne dà comunicazione al Genio civile per il seguito dell'istruttoria; trascorso infruttuosamente tale termine il parere si intende come espresso favorevolmente;
- il provvedimento di autorizzazione, nel caso di cui al precedente comma, determina in via definitiva la localizzazione delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico ed edilizio vigente;

CONSIDERATO che i Comuni interessati non hanno espresso il proprio parere in merito alla localizzazione delle opere, e pertanto ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 83/88, il provvedimento determina in via definitiva la localizzazione delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico ed edilizio vigente;

DATO ATTO che a norma dell'art. 11, comma 5 della L.R. 83/88, il proponente è esentato dal versamento del deposito di cui all'art. 113 del R.D. 1775/33;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione:

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 già più volte richiamata;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";



ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 e s.m.i., per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

E-DISTRIBUZIONE S.p.A., avente sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, Roma, P. IVA 158445610009 / C.F. 05779711000, di seguito denominata "proponente", nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988, n. 83, per:

PNRR - PNRR - SMART GRID - ABRUZZO E MOLISE. HOSTING CAPACITY; COD. PROGETTO SG-EDI-001. MISSIONE: M2C2.2.1; CLP: 2221SMG01; CUP F18B22001860006. COSTRUZIONE NUOVO CENTRO SATELLITE DENOMINATO "CS FRANCAVILLA" N. DJ001406059 E RACCORDI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE CON LINEE MT 20 KV, PER UNA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI 8,794 KM, NEL COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH), PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO ELETTRICO. (PROLAV DJ00190070 E PROLAV DJ2A190154).

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 83/88, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Ai sensi dell'art. 14, comma 6 del D.L. 13/2023, convertito con modificazioni in L. 41/2023 (intervento finanziato con le risorse del PNRR), la durata massima della pubblica utilità è ridotta della metà, salvo proroga per motivate ragioni.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ambientali e antisismiche vigenti, e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- 2i ReteGas prot. RA U-2023-0057119 del 09-05-2023, (all. 01);
- SNAM Centro di Vasto prot. DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM64889/Prot. n° 89 del 09/05/2023, (all. 02);
- RFI Ferrovie dello Stato Italiane Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona prot. RFI-NEMI.DOIT.AN.ING.\A0018\P\0002192 del 11/05/2023, (all. 03);
- Regione Abruzzo, Servizio del Genio Civile di Chieti, prot. 0202075/23 del 10.05.23 (all. 04);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, prot. MIC|MIC_SABAP-CH-PE|19/08/2024|0006725-P (all. 05).

Prima dell'inizio dei lavori il proponente deve acquisire da parte dei soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e condotte metalliche interrate esistenti in tutte le aree e i



tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte. A seguito della dismissione delle opere autorizzate il proponente deve ripristinare lo stato dei

luoghi.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Francavilla al Mare;
- ARTA Abruzzo.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il legale rappresentate del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.



Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente secondo le previsioni del D.M. 20/10/2022 e della D.G.R. 411/2023.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento si fa riferimento, per quanto applicabile, alla L.R. 20 settembre 1988 n. 83 e al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2022. La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore
ING. FRANCESCO FIORITTO

Il Responsabile dell'Ufficio ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio DOTT. DARIO CIAMPONI Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025 Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 061

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 061. AUT_2381196 - PNRR Investimento 2.1 rafforzamento

Smart Grid Abruzzo Molise – Hosting Capacity Codice CUP F18B22001860006, Milestone 2024. Indizione conferenza dei servizi ex art. 14-bis, L. 241/90. Domanda di autorizzazione unica alla costruzione, manutenzione, ricostruzione, adeguamento e all'esercizio di linee e impianti elettrici aventi tensioni fino a 220.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi del D.M. 20/10/2022, del D.L. 13/2023

e del D.L. 181/2023.

Proponente: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

P.IVA/C.F.: 15844561009 - 05779711000

Sede legale: Via Ombrone n. 2, Roma

Sede impianto: Comune di Rosciano (PE)

Tipologia Costruzione ed esercizio per l'opera elettrica denominata Cantina **impiantistica:** Sociale cod. n. DJ2059841 di media tensione 20 kV, della lunghezza

complessiva di 6.195 metri, da ubicarsi nel Comune di Rosciano (PE). Tale intervento è relativo al progetto PNRR Investimento 2.1 rafforzamento Smart Grid Abruzzo Molise – Hosting Capacity Codice

CUP F18B22001860006, Milestone 2024. AUT_2381196



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTA la L. 1643/62, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTO il D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;

VISTO il D.P.R. 36/63, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, con il quale è stata approvata la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma. del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, che attribuisce all'ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643;

VISTO l'art. 15 del D.L. 333/92 convertito in legge con modificazioni dalla L. 359/62 che trasforma l'ENEL in Società per Azioni;

PRESO ATTO del cambio della denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A. in E-Distribuzione S.p.A.;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l'art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'art. 4-bis, ovvero "a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...";

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione "Energia", anche della funzione in materia di "Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di



elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV", nel testo discusso nell'ambito dell'Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. n. 1/2021 che all'art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione" (anche linee guida);

VISTO il D.L. 181/2023, convertito con modificazione in Legge 11/2024, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come previsto dall'art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all'aumento del costo della vita:

RICHIAMATA la D.G.R. 411/2023 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla individuazione in via amministrativa delle disposizioni di cui al par. 7, punto 7.2, delle linee guida emanate con il richiamato D.M. 20 ottobre 2022;

VISTA l'istanza di autorizzazione unica ai sensi delle linee guida nazionali attuate con il DM 20/10/2022, della L.R. 83/88, del D.L. 13/2023 e D.L. 181/2023 trasmessa con:

- nota E-DIS-31/01/2024-0121034, acquisite al protocollo della Regione Abruzzo con prot. nr. 0040994/24 del 01/02/2024;
- integrata con la documentazione trasmessa con nota E-DIS-08/02/2024-0154494, acquisita al protocollo regionale RA nr. 0052415/24 del 08/02/2024, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. RA 0045750/24 del 05/02/2024;
- perfezionata con la documentazione relativa al piano particellare di esproprio con nota E-DIS-27/02/2024-0228918, acquisita al protocollo regionale RA nr. 0085111/24 del 27/02/2024, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. RA 0059026/24 del 13/02/2024.

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza e della richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità sulle aree interessate dall'intervento;

PRESO ATTO che l'intervento in oggetto è inserito nel bando Ministeriale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed E-distribuzione S.p.A., in qualità di concessionario pubblico della distribuzione elettrica nazionale, è aggiudicatario del relativo finanziamento;



CONSIDERATO, altresì, che le opere oggetto dell'intervento non rientrano negli interventi elencati negli allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/06;

RICHIAMATI i seguenti punti del par. 2 delle linee guida approvate con il D.M. 20/10/2022, relativi all'autorizzazione unica:

- punto 2.4: nel rispetto dei principi di semplificazione, l'autorizzazione unica di cui al punto
 2.1. è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni ed enti interessati ai sensi delle norme vigenti, comprese in ogni caso quelle preposte alla prevenzione del rischio archeologico;
- punto 2.5: il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi di cui all'art. 14 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, necessari per la costruzione e l'esercizio della rete e dell'impianto di distribuzione e delle opere indispensabili;
- punto 2.7: il procedimento unico è concluso entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento medesimo è coordinato con i tempi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- punto 2.8: l'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti;
- punto 2.9: l'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- punto 2.10: qualora necessario, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 52 -quater del decreto del Presidente della repubblica n. 327 del 2001;

RICHIAMATO, altresì, il par. 6 del D.M. 20/10/2022 relativo alle misure di semplificazione:

- punto 6.1: qualora sia previsto il rilascio di un provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di distribuzione da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessione (i.e. aree stradali, ferroviarie, idriche, marittime), gli enti competenti provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
- punto 6.2: le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso di reti ed impianti che ricadano in aree o immobili di cui all'art. 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché in siti del Patrimonio mondiale Unesco;
- punto 6.3: la realizzazione di reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree private, non è sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 9 del D.L. 181/2023 rubricato "Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica":

comma 5): Fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano



- nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9;
- comma 7): Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo periodo, l'amministrazione procedente adotta lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti variazioni:
 - a) fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea, ogni amministrazione coinvolta rilascia le determinazioni di competenza entro il termine di trenta giorni, decorso il quale senza che l'amministrazione si sia espressa la determinazione si intende rilasciata positivamente e senza condizioni;
 - b) fuori dai casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni ai sensi della lettera a) del presente comma, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione della riunione telematica, all'adozione della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi;
- comma 8): L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 7 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggisticoterritoriale o dei beni culturali.;
- comma 9-quater): ... Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma 9-bis in conformità al progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha altresì effetto di variante urbanistica;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto è inserito nei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR "Investimento 2.1 rafforzamento Smart Grid Abruzzo Molise – Hosting Capacity Codice CUP F18B22001860006, Milestone 2024";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/90 e art. 9, comma 7 del D.L. 181/2023 è stata indetta conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona con nota prot. n. 0094854/24 del 04/03/2024;

CONSIDERATO, altresì, che:

 il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0346055/24 del 04/09/2024;



PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari passaggi procedimentali riferiti alle previsioni del D.P.R. 327/2001 artt. 11, 16 e 52-quater per l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità e che detti passaggi sono richiamati nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi;

CONSIDERATO che ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi del D.P.R. 327/2001, decorsi i termini per presentare osservazioni, non risultano pertanto pervenute osservazioni contrarie all'intervento;

CONSIDERATO, pertanto, che nell'ambito del procedimento unico sono state espletate le procedure per l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità sopra richiamate ai sensi del D.P.R. 327/2001;

PRESO ATTO, inoltre, che il proponente ha posto in essere gli adempimenti volti a dare notizia al pubblico della presentazione dell'istanza, avendo provveduto a richiedere la pubblicazione dell'avviso sul BURAT, pubblicato sul bollettino speciale n. 35/2024 del 08/06/2024, e istanza all'albo pretorio del Comune di Rosciano prot. E-DIS-31/01/2024-0119901;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del paragrafo 2 delle linee guida emanate con il D.M. 20/10/2022 e dell'art. 9 del D.L. 181/2023;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione ed esercizio delle infrastrutture appartamenti



alla rete di distribuzione" e dell'art. 9 del D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024, per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

E-DISTRIBUZIONE S.p.A., avente sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, Roma, P. IVA 158445610009 / C.F. 05779711000, di seguito denominata "proponente", nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 e art. 9 del D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024, per:

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO PER L'OPERA ELETTRICA DENOMINATA CANTINA SOCIALE COD. N. DJ2059841 DI MEDIA TENSIONE 20 KV, DELLA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI 6.195 METRI, DA UBICARSI NEL COMUNE DI ROSCIANO (PE). TALE INTERVENTO È RELATIVO AL PROGETTO PNRR INVESTIMENTO 2.1 RAFFORZAMENTO SMART GRID ABRUZZO MOLISE – HOSTING CAPACITY CODICE CUP F18B22001860006, MILESTONE 2024. AUT_2381196

Art. 2

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 e dell'art. 9, comma 9-quater) del D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024, la presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato agli atti di questa Regione.

Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 gli impianti e le opere connesse sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Ai sensi dell'art. 14, comma 6 del D.L. 13/2023, convertito con modificazioni in Legge 41/2023 (intervento finanziato con le risorse del PNRR), la durata massima della pubblica utilità è ridotta della metà, salvo proroga per motivate ragioni (art. 13, comma 5, D.P.R. 327/2001). Ai sensi del punto 2.10 del D.M. 20/10/2022 e dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 la presente autorizzazione unica, qualora necessario, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti, e al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- SNAM Distretto Sud Orientale Centro di Vasto, prot. DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM79169/Prot. n° 66 del 12/03/2024 (all. 01);
- Provincia di Pescara Settore I Tecnico Servizio Viabilità, Trasporti, Autoparco e Concessioni, con prot. 0005658 del 29/03/2024 (all. 02);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Centrale Settore sub-distrettuale Est Gestione rischio frane, prot. 4528/2024 del 24/04/2024 (all. 03);
- Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, prot. MIC|MIC_SABAP-CH-PE|26/08/2024|0006826-P, (all. 04);

Prima dell'inizio dei lavori il proponente deve effettuare i necessari rilevamenti di servizi e condotte metalliche interrate esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte. A seguito della dismissione delle opere autorizzate il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi.



Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Rosciano;
- ARTA Abruzzo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il legale rappresentate del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.



Resta fermo l'obbligo per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente secondo le previsioni del D.M. 20/10/2022 e della D.G.R. 411/2023.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento si fa riferimento, per quanto applicabile, alla L.R. 20 settembre 1988 n. 83 e al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore
ING. FRANCESCO FIORITTO

Il Responsabile dell'Ufficio ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio DOTT. DARIO CIAMPONI Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE (DPG) SERVIZIO CONTROLLO - MONITORAGGIO (DPG024)

Ufficio "Controllo Istruzione - Formazione"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 3/DPG024 DEL 3 SETTEMBRE 2024

Oggetto: Elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria. Aggiornamento Luglio 2024.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 29.01.2007, recante "Indirizzi all'azione amministrativa in materia di controllo nella fase conclusiva del POR Abruzzo Ob.3 2000/2006 e per l'avvio della nuova programmazione 2007/2013; modifiche alla DGR n. 890 del 3 agosto 2006 "POR Abruzzo Ob.3 2000/2006 FSE Piano degli Interventi 2006 Strumento unitario di programmazione a supporto della conclusione del Programma Direttive attuative e strumenti operativi per l'attuazione";
- **CONSIDERATO** che, con la predetta Deliberazione, la Giunta Regionale ha adottato specifici indirizzi per l'azione amministrativa in materia di controllo, ivi inclusi quelli riguardanti gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria;
- **PRESO ATTO** che, con la medesima Deliberazione, la Giunta Regionale ha dato mandato all'ex Direzione Politiche del Lavoro di provvedere a redigere "uno o più appositi disciplinari attuativi che articolino i predetti indirizzi";
- CONSIDERATO che, con Determinazione Direttoriale n. DL/71 dell'8.06.2007, è stato adottato il primo Disciplinare attuativo che regola, tra l'altro, l'istituzione presso la Regione Abruzzo di un apposito elenco di soggetti abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria;
- TENUTO CONTO della nota dell'ex Servizio Vigilanza e Controllo di precedente organizzazione del Dipartimento prot. n. 71 P/DL12/int. del 12.10.2007, assentita anche dal Direttore protempore, con la quale è stato stabilito che, salvo diverso o contrario avviso, i cinque anni di iscrizione all'Albo dei Dottori o Ragionieri Commercialisti ed al Registro dei Revisori Contabili, nonché i due anni di esperienza maturati nell'ambito della revisione e/o del controllo contabile presso Società o Enti pubblici o privati, di cui alla determinazione direttoriale n. DL/71 dell'8.06.2007, sarebbero stati computati, sia in quella circostanza che nelle future riaperture periodiche dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione, alle singole date di dette riaperture dei termini;
- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DL5/316 del 31.07.2007 dell'ex Servizio Ispettivo di precedente organizzazione del Dipartimento, pubblicata sul B.U.R.A. n. 48 Ord. del 29.08.2007, recante "Approvazione elenco articolato in doppia sezione di

Professionisti/Società di Revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria", e le successive determinazioni dirigenziali di aggiornamento dello stesso elenco;

- VISTA, altresì, la Determinazione Dirigenziale n. DPG012/324/U3 del 16.12.2016 avente ad oggetto: "Revisione <u>straordinaria</u> dell'Elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria. (Riff.: D.G.R. n. 52 del 29 gennaio 2007 Determinazioni Direttoriali n. DL/15 del 09.03.2011, n. DL/19 del 06.04.2011 e s.m. e i.)";
- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPG012/23 del 29.05.2019, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE ED ADOZIONE DELLA MODULISTICA DA UTILIZZARE PER LE ISCRIZIONI NELL'ELENCO ARTICOLATO IN DOPPIA SEZIONE DI PROFESSIONISTI/SOCIETÀ DI REVISIONE ABILITATI A CERTIFICARE GLI INTERVENTI FORMATIVI ED I PERCORSI INTEGRATI COMPRENDENTI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 27/2001. (RIF.: LEGGE REGIONALE N.27 DEL 17.07.2001)";
- **DATO** ATTO che, a decorrere dalla riapertura dei termini per l'iscrizione dal 01/07/2024 al 31/07/2024, la predetta modulistica è stata opportunamente aggiornata e semplificata, anche ai fini del pieno rispetto della disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali;
- **PRESO ATTO** che, alla data del 31 luglio 2024, sono pervenute tre istanze di iscrizione nell'elenco;
- **DATO** ATTO che, all'esito dell'istruttoria, è stata trasmessa comunicazione motivata di rigetto della seguente istanza:

Estremi protocollo in arrivo istanza di iscrizione	Estremi protocollo in partenza comunicazione rigetto
Protocollo Nr. 0275325/24 del 03/07/2024	Protocollo Nr. 0342067/24 del 30/08/2024

- RITENUTO, pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta, di poter provvedere all'aggiornamento del vigente elenco articolato in doppia sezione di Professionisti/Società di Revisione abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria approvato, in prima istanza, con la predetta determinazione direttoriale n. DL5/316 del 31.07.2007 ed aggiornato sino ad oggi con successive determinazioni dirigenziali;
- VISTO l'Allegato "1" al presente atto parte integrante e sostanziale dello stesso contenente il suddetto elenco aggiornato con le modalità di cui sopra;
- **DATO ATTO** della regolarità e completezza dell'istruttoria procedimentale;
- **DATO ATTO** che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicizzazione, previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione "Trasparenza" del sito istituzionale;

Nell'ambito delle competenze del Dirigente del Servizio, stabilite dall'art. 24 della L.R. 14/09/1999, n. 77, così come modificato dall'art. 13 della LR 26 agosto 2014 n. 35;

Per le motivazioni espresse in narrativa:

DETERMINA

1. Di iscrivere i seguenti soggetti nell'"Elenco dei liberi professionisti e delle Società di revisione abilitati alla certificazione di revisione contabile delle rendicontazioni finali presentate dai soggetti affidatari di attività formative e percorsi integrati operanti nella Regione Abruzzo":

Numero cronologico elenco	Nominativo
585	PERNA GIOVANNI
586	VIRGILII ANDREA

- 2. Di aggiornare, conseguentemente, l'Elenco, articolato in doppia sezione, di professionisti/Società di revisione, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Determinazione Direttoriale n. DL/71 dell'8.06.2007, abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e comunitaria approvato inizialmente con la predetta Determinazione Direttoriale n. DL5/316 del 31.07.2007 e successivamente aggiornato come da Allegato "1", parte integrante e sostanziale del presente atto.
- **3. Di dare atto** che l'Elenco articolato in doppia sezione, allegato al presente provvedimento, verrà integrato periodicamente in esito al positivo esito dell'istruttoria delle nuove istanze che dovessero pervenire per effetto delle riaperture dei termini previste dalla Determinazione Direttoriale n. DL/71 dell'8.06.2007, fatte salve le eventuali successive integrazioni e/o modificazioni della vigente disciplina.
- **4. Di disporre**, a fini di conoscenza generale, la pubblicazione del presente atto nel B.U.R.A.T., privo dell'Allegato "1" reso disponibile nel sito regionale www.regione.abruzzo.it area tematica "Certificare la Formazione".
- **5. Di inviare** copia del presente provvedimento ai competenti Servizi di questo Dipartimento ed al Direttore del medesimo Dipartimento, ai sensi dell'art. 16, commi 10 e 11, della L.R. 10.05.2002, n. 7.

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Luciano Quercia

Il Dirigente del Servizio

(firmato elettronicamente)

Dott. Carlo Amoroso

(Firmato digitalmente)



DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DPE016 SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA UFFICIO TECNICO SEDE AVEZZANO

Via Marruvio, 75 - 67051 – C.F. 80003170661 - TEL. (0863) /25404/35249 – FAX (0863) 411446 pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Ditta richiedente: Antonio Di Paolo

IL DIRIGENTE:

VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali";

VISTO il Decreto n.1/Reg. del 28/03/2022 "Regolamento di attuazione del R.d. n. 523 del 25/07/1904 Legge n. 37 del 05/01/1994 e L.R. n.7/2003 Art. 91,92 e 92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di Concessioni Idrauliche e Aree Demaniali e modifiche al Regolamento Regionale di cui al decreto n.13/0/2007 n.3/Reg;

VISTA la domanda di Concessione Idraulica in sanatoria, acquisita al protocollo di questo Servizio al n. 0310286/24 del 29/07/2024 della ditta Antonio Di Paolo per scarico di acque reflue provenienti da uno stabilimento produttivo con l'immissione nel *Canale Allacciante Meridionale del Fucino* nel comune di trasacco (AQ) alle coordinate Lat 41°96'21.20 N - Long 13°54'95.03 E al Fg. 3 Part.lla 530;

CONSIDERATO che il Servizio Genio Civile L'Aquila – Ufficio Tecnico sede di Avezzano, esaminata preliminarmente la domanda, ai sensi del Decreto n 1/REG. del 28/03/2022 "Regolamento di attuazione del R.D. n. 523 del 25/07/1904, Legge n. 37 del 05/01/94 e L.R. n. 7/2003 artt. 91,92 e 92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di Concessioni Idrauliche e Aree Demaniali e modifiche al Regolamento Regionale di cui al Decreto n.3/REG. del 13/08/2007 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile;

l'immissione nel *Canale Allacciante Meridionale del Fucino* nel comune di Trasacco (AQ) alle coordinate Lat 41°96'21.20 N - Long 13°54'95.03 E al Fg. 3 Part.lla 530, per un periodo di anni 9 (nove), con l'obbligo di osservare le prescrizioni ed i limiti che verranno indicati dall'Amministrazione Regionale nell'atto di Concessione definitivo.

Con riferimento a tale procedimento si informa che:

- 1. Gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale L'Aquila Ufficio Tecnico, sito in Via Marruvio, 25 Avezzano (AQ), per il periodo di giorni 20 (venti) naturali consecutivi;
- 2. Per informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento Geom. Mario Giannantoni, presso il Servizio del Genio Civile Regionale L'Aquila, al numero telefonico 0863/1802854;

DISPONE

la pubblicazione dell'Avviso di presentazione della domanda per la Concessione sopra citata mediante pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), e sul BURA della Regione Abruzzo per la durata di giorni 20 (venti) naturali consecutivi;

INVITA

coloro che fossero interessati tra gli aventi diritto di prelazione e/o enti pubblici per finalità di interesse generale a presentare per iscritto, per mezzo di posta certificata all'indirizzo pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it, ovvero, di servizio di posta raccomandata A.R. alla Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale L'Aquila, Via Salaria Antica Est, 27 67100 l'Aquila (AQ), la domanda concorrente e/o eventuali osservazioni o opposizioni a tutela dei propri diritti con avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si procederà al seguito dell'istruttoria per l'assegnazione dovuta.

Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.

IL RESPONSAILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Mario Giannantoni f.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Ing. Giancarlo Misantoni f.to digitalmente



DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DPE016 SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA UFFICIO TECNICO SEDE AVEZZANO

Via Marruvio, 75 - 67051 – C.F. 80003170661 - TEL. (0863) /25404/35249 – FAX (0863) 411446 pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

DOMANDA DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEL BENE DEL DEMANIO IDRICO DI COMPETENZA DELLA REGIONE ABRUZZO

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Ditta richiedente: ANGELUCCI snc dei F.lli Angelucci Gennaro e Matteo

IL DIRIGENTE:

VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali";

VISTO il Decreto n.1/Reg. del 28/03/2022 "Regolamento di attuazione del R.d. n. 523 del 25/07/1904 Legge n. 37 del 05/01/1994 e L.R. n.7/2003 Art. 91,92 e 92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di Concessioni Idrauliche e Aree Demaniali e modifiche al Regolamento Regionale di cui al decreto n.13/0/2007 n.3/Reg;

VISTA la domanda di Concessione Idraulica, acquisita al protocollo di questo Servizio al n. 0216845/24 del 27/05/2024 della soc. ANGELUCCI snc dei F.lli Angelucci Gennaro e Matteo con sede legale in Via Strada del Fucino n. 43 in comune di Luco dei Marsi – P. IVA 01710350669 - per scarico di acque reflue provenienti da uno stabilimento produttivo con l'immissione nel *Fosso 43 del Fucino* nel comune di Luco nei Marsi (AQ) alle coordinate Lat 42°96'55.43 N - Long 13°48'25.31 E al Fg. 6 particella 1667;

CONSIDERATO che il Servizio Genio Civile L'Aquila – Ufficio Tecnico sede di Avezzano, esaminata preliminarmente la domanda, ai sensi del Decreto n 1/REG. del 28/03/2022 "Regolamento di attuazione del R.D. n. 523 del 25/07/1904, Legge n. 37 del 05/01/94 e L.R. n. 7/2003 artt. 91,92 e 92 bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di Concessioni Idrauliche e Aree Demaniali e modifiche al Regolamento Regionale di cui al Decreto n.3/REG. del 13/08/2007 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile;

ehe è intenzione di questa Amministrazione Regionale assegnare in Concessione, l'area di sedime interessata dallo scarico delle acque provenienti da stabilimento produttivo con l'immissione nel *Fosso 43 del Fucino* nel comune di Luco nei Marsi (AQ) alle coordinate Lat 42°96'55.43 N - Long 13°48'25.31 E al Fg. 6 particella 1667, per un periodo di anni 9 (nove), con l'obbligo di osservare le prescrizioni ed i limiti che verranno indicati dall'Amministrazione Regionale nell'atto di Concessione definitivo.

Con riferimento a tale procedimento si informa che:

- 1. Gli atti relativi all'istanza sono depositati presso la Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale L'Aquila Ufficio Tecnico, sito in Via Marruvio, 25 Avezzano (AQ), per il periodo di giorni 20 (venti) naturali consecutivi;
- 2. Per informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento Geom. Mario Giannantoni, presso il Servizio del Genio Civile Regionale L'Aquila, al numero telefonico 0863/1802854;

DISPONE

la pubblicazione dell'Avviso di presentazione della domanda per la Concessione sopra citata mediante pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it), e sul BURA della Regione Abruzzo per la durata di giorni 20 (venti) naturali consecutivi;

INVITA

coloro che fossero interessati tra gli aventi diritto di prelazione e/o enti pubblici per finalità di interesse generale a presentare per iscritto, per mezzo di posta certificata all'indirizzo pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it, ovvero, di servizio di posta raccomandata A.R. alla Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale L'Aquila, Via Salaria Antica Est, 27 67100 l'Aquila (AQ), la domanda concorrente e/o eventuali osservazioni o opposizioni a tutela dei propri diritti con avvertenza che, trascorso il termine sopra indicato, si procederà al seguito dell'istruttoria per l'assegnazione dovuta.

Tutte le osservazioni od opposizioni pervenute saranno considerate, entro i limiti della loro ammissibilità, quale contributo all'esame istruttorio e, se del caso, potranno portare alla improcedibilità della richiesta pubblicata ovvero alla definizione di opportune prescrizioni nell'ambito del rilascio del provvedimento concessorio.

IL RESPONSAILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Mario Giannantoni f.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Ing. Giancarlo Misantoni f.to digitalmente



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI – DPE017

Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti Via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti - Tel. n. 0871/63612 C.F. 80003170661 – Pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it

Chieti, 09/09/2024

OGGETTO: Pratica CH/D/S.N.

CH/D/ da inserire Ditta SAN PANFILO Soc. Coop. Agricola

Domanda per il rilascio della concessione alla derivazione di acque pubbliche **sotterranee** mediante n. **1 pozzo** ad **uso igienico** ubicato nel Comune di Scerni (CH), località Piano Scancello foglio n.16 particella n. 209.

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE PER DERIVAZIONE IDRICA (Art. 14, c. 1, Decreto n.2/Reg./2023).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14, c. 1, del Decreto n.2/Reg./2023 recante "Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica" (BURA 18 agosto 2023, n. 130 Speciale),

DISPONE

la pubblicazione del presente Avviso, corredato dalle seguenti informazioni:

- a. **Autorità concedente:** Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Demanio Idrico e Fluviale DPC017. PEC: dpc017@pec.regione.abruzzo.it.
- b. Oggetto del procedimento: Pratica CH/D/ da inserire Ditta SAN PANFILO Soc. Coop. Agricola Domanda per il rilascio della concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n. 1 pozzo ad uso igienico ubicato nel Comune di Scerni (CH), località Piano Scancello foglio n.16 particella n. 209.
- c. **Servizio procedente:** Servizio Genio Civile di Chieti DPE017, Via Asinio Herio, 75, 66100 Chieti, PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it; Responsabile del Procedimento: Ing. Vittorio Di Biase, e-mail: vittorio.dibiase@regione.abruzzo.it.
- d. Dati identificativi del richiedente: Ditta SAN PANFILO Soc. Coop. Agricola
- e. **Data di presentazione della domanda:** nota prot. RA./0234894 del 06/06/2024.
- f. **Portata massima e media di acqua richiesta:** Portata massima 0,56 l/s, portata media 0,19 l/s, consumo annuo atteso 1250 mc.
- g. **Luogo di presa:** Loc. Piana Scancello, n. 21 nel Comune di Scerni (CH)
- h. **Coordinate**: lat. 42°05'57" N, lon. 14°35'58" E.
- i. Quantità e luogo dell'eventuale restituzione: le acque vengono restituite in fognatura.
- j. Uso della risorsa idrica: Igienico (art. 6 Decreto n. 2/Reg./2023).



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI – DPE017

Ufficio Demanio Idrico, Invasi e Sbarramenti Via Asinio Herio n. 75 - 66100 Chieti - Tel. n. 0871/63612 C.F. 80003170661 – Pec: dpe017@pec.regione.abruzzo.it

- c) Luogo presso il quale la domanda e il progetto sono depositati ed i giorni in cui questi atti sono consultabili dal pubblico e le modalità telematiche per accedere al fascicolo informatico: Servizio Genio Civile di Chieti DPE017, Via Asinio Herio, 75, 66100 Chieti, domanda e allegati consultabili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 ovvero consultabile telematicamente previa richiesta alla PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it.
- d) Termini e modalità per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali: Eventuali opposizioni e/o osservazioni in merito alla domanda pubblicata potranno essere trasmesse in forma scritta al Servizio Genio Civile di Chieti DPE017, all'indirizzo PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.A.T..
- e) Giorno e luogo della visita locale di istruttoria: La visita locale di istruttoria, di cui all'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023, non sarà effettuata in quanto ritenuta non necessaria; nel caso di ammissione di domande concorrenti e/o di presentazione di osservazioni e/o opposizioni trova applicazione quanto disposto dall'art. 17 del Decreto n. 2/Reg./2023.
- f) Data entro la quale deve concludersi il procedimento: Il procedimento si concluderà entro i termini di cui all'art. 40 del Regolamento di cui al Decreto 2/Reg./2023. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al TSAP ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

L'Istruttore Arch. Stefano Suriani Il Responsabile dell'Ufficio Arch. Stefano Suriani

Il Dirigente del Servizio Procedente Ing. Vittorio Di Biase (firmato digitalmente)

COMUNE DI LANCIANO

Prov. di Chieti

Cap. 66034 P.za Plebiscito - Tel. 0872/7071 - Fax: 0872/40433

P.I. 00091240697 - www.comune.lanciano.chieti.it

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PUBBLICHE ANNO 2022- VIGENTE PRG "AREA PER LA FLESSIBILITÀ DELLO STANDARD" – ART. 33 COMMA 4 N.T.A.;

DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO - ESTRATTO Art. 23 comma 5 D.P.R. 327/2001

Per ogni effetto di Legge, si rende noto che con Decreto nº 29 del 20.08.2024, è stata disposta a favore del Comune di Lanciano, per quanto all'oggetto, l'espropriazione dell'immobile seguente iscritto in Catasto nel Comune di Lanciano: al Fg. 41 P.lla n.230 di mq.830; Ditte avente diritto di corte comune: Ditta n.1 Dell'Elce Lina E435W; Ditta n.2 Dell'Elce Egidio Z112S, Dell'Elce Nicoletta Z112F, Dell'Elce Paola C352J, Talarico Maria C542I; Ditta n.3 Sbaffone Ezio E435M, Ferrante Marilena E435W, Sbaffone Federico E435X, Sbaffone Maddalena E435]; Ditta n.4 Dell'Elce Enrico A345F, Dell'Elce Virginia A345D, Morelli Anna Maria A345L; Ditta n.5 Dell'Elce Alessandro E435R, Ditta n.6 Martelli Anna E435G; Ditta n.7 Dell'Elce Emidio E435I; Ditta n.8 Dell'Elce Franco E435A; Ditta n.9 , Dell'Elce Mario E435Y; Ditta n.10 Dell'Elce Daniele A485C, Dell'Elce Ennio A485L; Ditta n.11 Ferrante Antonietta E435M, Ferrante Domenico E435K, Ferrante Giovanni E435Z, Ferrante Marilena E435W, Ferrante Rosaria E435E; Ditta n.12 Primomo Emanuela G141D; Ditta n.13 Massimo

Sara E435A, Massimo Ivan Roberto Claudio E435H, Ditta n.14 Gnagnarella Fernando E435B, Gnagnarella Sira E435Q.

Gli immobili di cui sopra diventano di proprietà del Comune di Lanciano a far data dalla esecuzione del suddetto Decreto, tramite relativi verbali di immissione nel possesso, redatti ed eseguiti per l'opera pubblica in oggetto.

Le consistenze descritte vengono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza e servitù legalmente costituite.

Il provvedimento va:

- notificato alle Ditte interessate nelle forme degli atti processuali civili;
- registrato presso l'Agenzia dell'Entrate di Lanciano;
- trascritto e volturato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Chieti;
- pubblicato, per estratto, sul sito Internet dell'Ente e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il suddetto Decreto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente o dal Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dello stesso, ovvero dalla pubblicazione all'albo pretorio. -

II RESP. PROCEDIMENTO Arch. Alessandro SCIARRETTA
IL DIRIGENTE Arch. Luigina MISCHIATTI

COMUNE DI ROSCIANO

STATUTO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 7.7.2003

In modifica, in ultimo, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 03.07.2024

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizione

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1.Il comune di Rosciano è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni e dal presente statuto.
- 2.Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.
- 3.Il Comune si pone l'obiettivo di ampliare gli spazi di aggregazione dei cittadini, in particolare dei giovani, potenziando le strutture esistenti (prevalentemente le scuole) e ricercandone di nuove, anche al fine di promuovere iniziative atte a favorire migliori condizioni di vita di tutti e in specifico dei giovani, degli anziani, delle donne. Ispira quindi la propria azione ai valori delle pari opportunità.
- 4. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 5.Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 6.La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito territoriale di interesse.

Art. 2 Autonomia

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completosviluppo della persona umana.
- 3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
- 4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
- 5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

- 6. Il comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali, e del proprio patrimonio ambientale in tutte le sue espressioni (boschivo, fluviale, morfologico,ecc.).
- 7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La sede del comune è sita in Piazza Enrico Berlinguer n. 8.

La sede potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali, ove istituite.

- 2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
- 3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4 Territorio

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica.
 - 2. Il Territorio di cui al precedente comma comprende i centri abitati di:
- ROSCIANO capoluogo, nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici;
- VILLA OLIVETI; VILLA SAN GIOVANNI; VILLA BADESSA; PIANO FARA.
- 3. Il Comune tutela il patrimonio etnico culturale e religioso di Villa Badessa; unica comunità di origine albanese in Abruzzo, promovendo iniziative volte alla conservazione e al recupero delle tradizioni, dei miti e dei riti.
- 4. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 Cost. previa audizione della popolazione del Comune.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

(Artt. 6, c. 2 e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi ai bozzetti allegati, rispettivamente, sub lettere a) e b), che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.
- 2. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.
- 3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
- 4. L'uso dello stemma può essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6 Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
- a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica;
- c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica.
- 2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 8 Tutela dei dati personali

- 1.Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.
- 2.Il Comune adotterà proprio regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, da parte dei privati cittadini e dei consiglieri, nel rispetto delle leggi citate.

Art. 8 bis

Consiglio Comunale dei ragazzi

- 1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere, con atto deliberativo del consiglio comunale, l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
- 2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
- 3.Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Sindaco - Giunta)

Capo I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 Attribuzioni

(art.42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono organi del Comune di Rosciano, il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale. Essi esercitano la funzione di indirizzo, amministrazione, coordinamento e controllo sulla attività comunale, secondo le rispettive competenze.

Il Consiglio determina l'indirizzo politico amministrativo del Comune, esercita le proprie competenze in materia di programmazione generale e di controllo dell'attività di governo ed adotta gli atti fondamentali stabiliti dalla legge.

- 2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
- 3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai provvedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
- 4. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare buon andamento e imparzialità.
- 5. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale, nonché con l'attività degli enti territoriali limitrofi.

Art. 10 Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Per un maggior coinvolgimento e più efficace distribuzione dei compiti istituzionali in seno alla gestione dell'Ente, è istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale.
- 2. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio Comunale procede all'elezione nel proprio seno del Presidente del Consiglio, con votazione a scrutinio segreto.
- 3. Il Presidente è eletto a maggioranza dei quattro quinti (4/5) dell'assemblea; se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione, da tenersi entro otto giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Finché non avviene tale elezione, l'assemblea è presieduta dal Sindaco.
- 4. Il Presidente del Consiglio convoca l'Assemblea, ne garantisce il regolare funzionamento nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti. In caso il suo temporaneo impedimento, le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano.
- 5. l Presidente del Consiglio può essere revocato dalla carica, con motivato provvedimento, dal Consiglio Comunale, adottando le stesse modalità di voto con cui è stato eletto.
- 6. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio Comunale che, sentito il Sindaco, fissa il giorno dell'adunanza e l'ordine del giorno per il quale ha facoltà di sentire la conferenza dei capigruppo. Qualora lo richiede almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, entro il termine massimo di 20 gg. Inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 7. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
- 8. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Art. 11

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
- Il Consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni alle quali viene convocato, portando il proprio contributo al dibattito politico, nell'esclusivo interesse della comunità amministrata.

Ogni consigliere, secondo le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio in particolare attraverso proposte di delibere, mozioni ed ordini del giorno nei modi stabiliti dal regolamento;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo;
- accedere ai documenti amministrativi, acquisire gratuitamente copie ed c) ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili e necessari all'espletamento del loro mandato. Il Consigliere è tenuto comunque al segreto nei casi determinati dalla legge.
- 3. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
- 4. Il consiglio provvede nella prima seduta, convocata dal Sindaco, alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
- 5. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
- 6. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 7. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
- 8. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
- 9. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12

Consigliere Anziano

1. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti il maggiore di età. Il numero dei voti si conteggia ai sensi dell'art. 5 della legge 25.3.1993, n. 81. Il Consigliere Anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 13

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei Consiglieri - Sessioni del Consiglio

(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a) il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria o in

seduta urgente. Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, le linee programmatiche del mandato ed il conto consuntivo. Sono straordinarie tutte le altre. Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione di seduta straordinaria:

- b) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: —cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria— un giorno prima per le sedute dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;
- c) l'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini;
- d) il deposito, almeno un giorno prima di ciascuna seduta, sia nel caso di sessione ordinaria che nel caso di sessione straordinaria, con tutti i documenti necessari per essere esaminate, delle proposte ricomprese nell'ordine del giorno presso la segreteria comunale, in un locale appositamente predisposto e comunicato ai consiglieri all'inizio della loro attività. Nei casi d'urgenza il deposito deve avvenire comunque prima delle 12 ore antecedenti a quella dell'adunanza;
- e) la costituzione di commissioni consiliari con criterio proporzionale aventi funzioni istruttorie;
- f) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni debbono essere segrete;
- g) l'attribuzione del diritto di proposta scritta nelle materie di competenza del Consiglio alla Giunta e a qualsiasi consigliere;
- h) la costituzione dei Consiglieri in gruppo;
- i) il quorum strutturale;
- i) il quorum funzionale;
- k) distribuzione dei quorum per la validità delle sedute e delle deliberazioni;
- fissazione, ai fini della validità delle sedute di seconda convocazione, il seguente quorum strutturale: un terzo dei consiglieri assegnati, senza contare a tal fine il Sindaco;
- m) modalità di espressioni del voto;
- n) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
- o) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
- p) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
- q) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.
- 2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
- a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;
 - b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.
- 3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
- 4. In caso di mancata partecipazione a sei sedute consecutive, senza giustificato motivo, l'istanza di un qualsiasi elettore dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

(Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
- 2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
- 3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
- 2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
 - 3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
 - 4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali

(Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1.Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, nel suo interno, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste. Esse possono essere istituite su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Revisore dei conti.
- 2. Tali commissioni speciali sono incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti e provvedimenti.
- 3. Le competenze ed il funzionamento delle commissioni speciali sono disciplinate da apposito regolamento di cui all'art. 13.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni

(Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
 - 2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
 - 3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 18 Interrogazioni

(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.
- 2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

- 3. Il sindaco, dispone:
- a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;
- b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;
 - c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
- 4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

Capo II

SINDACO E GIUNTA

Art. 19 Attribuzioni del Sindaco

(art. 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il Sindaco è il Capo dell'Amministrazione ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
- Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali, attribuite o delegate al Comune.
- 2. Il Sindaco procede alla nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, nonché a tutte le nomine, designazioni e revoche dipertinenza del Comune, non riservate espressamente al Consiglio, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e dandone motivata comunicazione allo stesso. Qualora i componenti di organi collegiali da nominare o designare, siano in numero superiore a tre,dovrà essere assicurata la rappresentanza della minoranza nei modi stabiliti dal regolamento.
- 3. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi, come attore o convenuto con l'autorizzazione della Giunta.
- 4. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al vicesindaco ed al consigliere anziano, di cui all'art. 12.
- 5. Il Sindaco, sentita la Giunta, promuove ed assume iniziativa per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
 - 6. La posizione giuridica del Sindaco è regolata dalla legge.

Art. 20 Elezione del sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
- 2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmete la Costituzione italiana.

Art. 21 Linee programmatiche

(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 22 Vice sindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore anziano, come definito dall'art. 12 del presente statuto.

Art. 23 Delegati del sindaco

- 1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
- 2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
- 3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

Art. 24

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da massimo n.6 assessori, compreso il vicesindaco.
- 2. E' rimessa al Sindaco la facoltà di determinare il numero degli effettivi componenti entro i limiti massimi di cui al precedente comma.
- 3. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di 1 (uno). Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.
 - 4. Il sindaco, per la nomina della giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.
- 5. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 25 Competenze della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Le competenze della giunta sono:
- a) La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- b) La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D. Lgs. 267/00, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
- c) E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
- 2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere *i*) ed *l*), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 26 Funzionamento della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
- 2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
- 3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politicoamministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
- 4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese. La giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
 - 6. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

Art. 27

Cessazione dalla carica di assessore

- 1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
 - 2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
- 3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 28 Partecipazione dei cittadini

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere efrazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
- 2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
- 3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce: *a)* le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta; *b)* l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
- 4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
- 5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite

dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29

Riunioni e assemblee

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tuttii cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
- 2. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 30 Consultazioni

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
- 2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
 - 3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
- 4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 31 Istanze petizioni e proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
- 2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione sarà trasmessa, entro cinque giorni al presentatore e al primo firmatario della medesima.
- 3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 50 elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 32

Interventi nel procedimento amministrativo

- 1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
- 2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
- 3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.

- 4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
- 5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, così idonea pubblicizzazione e informazione.
- 6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
- 7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
- 8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste o delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
- 9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
- 10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del provvedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
- 11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Capo II

REFERENDUM

Art. 33

Azione referendaria

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
 - 2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
 - 3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il trenta per cento del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale.
- 4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 34 Disciplina del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum. 2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

Art. 35 Effetti del referendum

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
- 3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 36

Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti

(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1.È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
- 2. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal consiglio comunale, muniti degli estremi della pubblicazione e degli estremi di esecutività, sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo all'inizio dellaripubblicazione.

Art. 37 Svolgimento dell'attività amministrativa

- 1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
- 2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
- 3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 38 Statuto dei diritti del contribuente

(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

- 1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione allaquale si intende fare rinvio.
- 2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

- a) all'informazione del contribuente (art. 5);
- b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
- c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
- d) alla remissione in termini (art. 9);
- e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede agli errori del contribuente (art. 10);
- f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 39

Ordinamento finanziario e contabile

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello stato.
- 2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 40

Revisione economico-finanziaria

(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
- 2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 39, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
- 3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
- 4.Il Revisore dei conti si pronuncia sulla gestione dei servizi a domanda individuale, nonché su quelli produttivi esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità delle gestioni. Al Revisore dei conti è affidato il controllo periodico del rispetto delle norme fiscali da parte dell'Ente.

Art. 41

Mancata approvazione del bilancio entro i termini. Commissariamento.

(art. 1 Dl.L. 22.02.2002, n. 13 convertito in Legge 24.04.2002 n. 75)

- 1. Qualora nei termini fissati dal Decreto Legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta Comunale lo schema del bilancio di previsione e, comunque, ilconsiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento, come segue.
- 2. Il Segretario Comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
- 3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000 scegliendolo tra il difensore civico regionale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di provata competenza in campo amministrativo o degli enti locali in particolare, revisore die conti che abbaino svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a

dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

- 4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario Comunale informa dell'accaduto il Prefetto perché provveda a nominare il commissario.
- 5. Il Commissario, nel caso in cui la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.
- 6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
- 7. Qualora il consiglio non approvi il bilancio nei termini assegnati dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 42 Gestione dei servizi pubblici di rilevanza industriale

(Artt. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 35 L. 28.12.2001 n. 448)

- 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.
- 2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
- 3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.
- 4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
- a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività;
- b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
- 5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.
- 6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di

una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonchè alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

- 7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonchè dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.
- 8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
- 9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.
- 10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonchè alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.
- 11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
- 12. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.
- 13. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonchè il compito di espletare le gare di cui al comma 5.
- 14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli *standard* di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
- 15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

Art. 43 Gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale

(Art. 113 bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.
- 2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
- 3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
- 4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.
- 5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio».

Art. 44 Aziende speciali

(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
 - 2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
- a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
- b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
- 3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
- 4. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
- 5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
- 6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
- 7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
- 8. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 45 Istituzioni

(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
- 2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.
- 3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.
- 4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
- 5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicuratoattraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
- 6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 46 Società

(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
 - 2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere diinteresse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera *f*), dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
 - 3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 47 Concessione a terzi

(Art. 113, c. 1b, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
- 2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 48 Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.
- 2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 49 Convenzioni

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
- 2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero ladelega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 50 Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
 - 2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 51

Criteri generali in materia di organizzazione

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
 - attuazione dei controlli interni.
- 2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 52 Ordinamento degli uffici e dei servizi

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità: ai sensi del comma 23 dell'art. 53 della L. 23.12.2000, n. 388 e successive modificazioni anche al fine di operare un contenimento della spesa è possibile adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'ar. 3, commi 2,3 e 4 del D. Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni e all'art. 107 del predetto T.U. n. 267/2000, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti

anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposite deliberazioni, in sede di bilancio. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

- 2. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
- 3. La Struttura organizzativa dell'Ente si compone delle aree di attivitàdisciplinate dalla Giunta Comunale

Art. 53 Organizzazione del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

III personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

- 2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali
- 3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 54

Stato giuridico e trattamento economico del personale

(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 55 Incarichi esterni

(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Capo II SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 56

Segretario comunale - Direttore generale

(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
- 2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.
- 3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 57 Vice Segretario

- 1. E' facoltà del Consiglio Comunale, in sede di fissazione dei criteri generali in ordine alla struttura organizzativa dell'Ente, pronunciarsi circa la istituzione della figura del Vice Segretario, con relativo posto in pianta organica.
 - 2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale nell'esercizio delle sue funzioni.
- 3. Al posto di Vice Segretario possono concorrere i Funzionari in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso al concorso di Segretario Comunale, ai sensi della delibera n. 150 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
- 4. In caso di vacanza del posto di Segretario Comunale o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge.
 - 5. Il Vice Segretario partecipa, se richiesto, alle sedute degli organi collegiali.
- 6. Il Sindaco può nominare, previa intesa con l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali, ratione oficii, un vicesegretario, che sia l'apicale dell'area affarigenerali, per il solo scopo di sostituire il Segretario comunale nei casi di assenza o impedimento. In qualunque caso il vicesegretario così nominato deve possedere i requisiti necessari per l'accesso al concorso di Segretario Comunale.

Art. 58 Responsabili degli uffici e dei servizi

(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
- 2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo econtrollo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
- 3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati

dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- *h*) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
- *l*) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;
- n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di «messo comunale» autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendentiregolarmente assunti a tempo determinato.
- 4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
- 5. Il sindaco può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 59

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
- 2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 60

Rappresentanza del comune in giudizio

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. La rappresentanza legale del comune in giudizio, sia come attore che come convenuto, è attribuita al Sindaco.
- 2. Con deliberazione di giunta comunale sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del Comune.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61

Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.

- 2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a L. 60.000 né superiore a L. 1.000.000.
- 3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.
- 4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il sindaco.
- 5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di L. 60.000 e massima di L. 1.000.000.

Art. 62 Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 63 Modifiche dello statuto

(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, lavotazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
 - 2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
- 3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
- 4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 64 Abrogazioni

- 1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.
- 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 65 Entrata in vigore

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1. Dopo il conseguimento della esecutività della deliberazione di adozione del presente statuto, lo statuto stesso è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.



COMUNE DI VACRI Provincia di Chieti

C.so Umberto I - 66010 Vacri - Tel. 0871/71500 - fax 0871/718416 P.I. e C.F. 0025279069 e-mail comune.vacri@libero.it

Avviso di deposito approvazione definitiva variante puntuale al P.R.E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la L.R. n. 18/1983 nel testo in vigore;

Vista la L.R. n.11/1999, art. 43 nel testo in vigore;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n.15 del 19.05.2023;
- n. 32 del 18.12.2023;
- n.25 del 25.07.2023.

RENDE NOTO

Che è stata approvata definitivamente la variante puntuale al P.R.E. vigente.

Lì,



COMUNE DI VACRI

Provincia di Chieti

C.so Umberto I - 66010 Vacri - Tel. 0871/71500 - fax 0871/718416 P.I. e C.F. 00252790696 e-mail ufficiotecnico.vacri@tin.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la deliberazione consiliare n. 26 del 25.07.2024, dichiarata immediatamente esecutiva avente ad oggetto: "Adozione programma integrato intervento ditta **Cavuto Marco**";

RENDE NOTO

Che presso l'Ufficio di Segreteria sono depositati, a libera visione del pubblico, durante le ora d'ufficio, gli atti relativi alla variante puntuale del P.R.E., adottata con l'anzidetto atto deliberativo:

ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della L.R. del 12.04.1983 nel testo in vigore, il deposito degli elaborati relativi alla Variante, avrà durata di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo BURA;

osservazioni e/o opposizioni unitamente ad eventuali grafici, prodotte in carta libera e localizzate su apposita cartografia, dovranno pervenire al protocollo del Comune entro le 13,00 del 45° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul BURA; i termini per la presentazione delle osservazioni sono perentori;

le osservazioni presentate oltre i 45 giorni sopra specificati anche sottoforma di istanze, proposte o contributi, sono irricevibili;

Sule eventuali osservazioni / opposizioni, questo Comune si pronunceràà motivatamente con apposito provvedimento deliberatorio.



COMUNE DI VACRI

Provincia di Chieti

C.so Umberto I - 66010 Vacri - Tel. 0871/71500 - fax 0871/718416 P.I. e C.F. 00252790696 e-mail ufficiotecnico.vacri@tin.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la deliberazione consiliare n. 27 del 25.07.2024, dichiarata immediatamente esecutiva avente ad oggetto: "Adozione programma integrato intervento ditta **Giurastante Mario**";

RENDE NOTO

Che presso l'Ufficio di Segreteria sono depositati, a libera visione del pubblico, durante le ora d'ufficio, gli atti relativi alla variante puntuale del P.R.E., adottata con l'anzidetto atto deliberativo:

ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della L.R. del 12.04.1983 nel testo in vigore, il deposito degli elaborati relativi alla Variante, avrà durata di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo BURA;

osservazioni e/o opposizioni unitamente ad eventuali grafici, prodotte in carta libera e localizzate su apposita cartografia, dovranno pervenire al protocollo del Comune entro le 13,00 del 45° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul BURA; i termini per la presentazione delle osservazioni sono perentori;

le osservazioni presentate oltre i 45 giorni sopra specificati anche sottoforma di istanze, proposte o contributi, sono irricevibili;

Sule eventuali osservazioni / opposizioni, questo Comune si pronunceràà motivatamente con apposito provvedimento deliberatorio.



AUTORITÀ ESPROPRIANTE CONSORZIO BONIFICA SUD – BACINO MORO, SANGRO, SINELLO E TRIGNO

PROT. 2859, lì 05/09/2024

Oggetto: Lavori completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui in Val di Sangro: impianti a servizio della zona IIC-3N – Domanda di sostegno n. 54250377311 – CUP n. I86H12000200006.

ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO N. 2

ex artt. 20 e 26 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

Per il soddisfo delle indennità dovute agli aventi titolo per l'esproprio e l'asservimento dei beni immobili ubicati nel comune di PAGLIETA (CH) occorrenti per far luogo ai lavori in epigrafe.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

(Deliberazione Commissariale n. 45 del 20.10.2021)

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo del 30 dicembre 2016 "Approvazione del bando di selezione delle proposte progettuali – Reg. U.E. 1305/2013", pubblicato in data 17.03.2017 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

VISTA la Delibera Commissariale n. 178 del 27.06.2017 con la quale si è approvato il progetto esecutivo dell'intervento "Lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui in Val di Sangro: impianti a servizio della zona IIC – IIIN", ai fini della partecipazione al bando su citato;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo – Autorità di Gestione DG DISR – DISR 01 **n. 19817 del 3 maggio 2019**, con il quale è stato concesso alla domanda di sostegno n. 54250377311, presentata da questo Consorzio di Bonifica il contributo nell'importo massimo ammissibile pari ad € 4.591.062,00, a carico dei fondi PSRN, a fronte di una spesa complessiva pari ad € 6.842.161,65;

CONSIDERATO CHE, con il citato Decreto – Autorità di Gestione DG DISR – DISR 01 **n. 19817 del 3 maggio 2019** all'art.1 comma 3, i lavori sono stati dichiarati urgenti, indifferibili ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il Consorzio di Bonifica Sud, in qualità di soggetto attuatore e gestore dell'intervento, è riconosciuto Autorità Espropriante ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327";

VISTE le "dichiarazioni di accettazione" in atti delle indennità offerte inoltrate nei termini di legge dalle successive ditte concordatarie, i cui nominativi risultano rubricati nell'elenco delle ditte espropriande/asservende, unito al piano particellare di esproprio grafico e descrittivo, con le seguenti matricole:

1. DI FLORIO ERMINIO nato a (...omissis...) il (...omissis...), C.F. (...omissis...), € 3.128,38 – Foglio 17 Mappale 366 – Foglio 10 Mappale 199; Comune di PAGLIETA (CH) proprietario per 1/3 - N. Ordine 114 - 326;

Telefono: 0873.4551 - fax: 0873.453102



- 2. DI FLORIO NATALIA nata a (...omissis...) il (...omissis...), C.F. (...omissis...), € 3.128,38 Foglio 17 Mappale 366 Foglio 10 Mappale 199; Comune di PAGLIETA (CH) proprietaria per 1/3 N. Ordine 114 326;
- 3. FINOCCHIO MARIA GIUSEPPA nata a (...omissis...) il (...omissis...), C.F. (...omissis...), € 3.128,37 Foglio 17 Mappale 366 Foglio 10 Mappale 199; Comune di PAGLIETA (CH) proprietaria per 1/3 N. Ordine 114 326;
- 4. FINOCCHIO MARIA GIUSEPPA nata a (...omissis...) il (...omissis...), C.F. (...omissis...), € 4.006,60
 Foglio 17 Mappale 366 Foglio 10 Mappale 199; Comune di PAGLIETA (CH) conduttrice N. Ordine 114 326;
- 5. GARGARELLA VINCENZA nata a (...omissis...) il (...omissis...), C.F. (...omissis...), € 29.606,50 Foglio 17 Mappale 535; Comune di PAGLIETA (CH) proprietaria 1/1- N. Ordine 263, 306, 313, 322, 324;
- 6. MARINO Angelo nato a (...omissis...) il (...omissis...), C.F. (...omissis...), € 13.260,00 Foglio 17 Mappale 535; Comune di PAGLIETA (CH) conduttore N. Ordine 263, 306, 313, 322, 324;
- 7. GARGARELLA MARIA nata a (...omissis...) il (...omissis...), C.F. (...omissis...), € 46.714,10 Foglio 17 Mappale 534; Comune di PAGLIETA (CH) proprietaria 1/1 N. Ordine 264, 314, 323, 325;

Accertata la regolarità della documentazione di rito esibita in tempo utile dai concordatari a fronte di quanto richiesto da questa Autorità, attestante la piena e libera proprietà dei beni nonché l'assenza di diritti di terzi ove ne ricorrono le circostanze, mentre per quei beni gravati da pesi e obbligazioni il proprietario ha formalmente assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti vantati dai terzi;

in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità,

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 8 e dell'art. 26 commi 1, 1-bis, 2, 3 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie, elencate in precedenza, delle corrispondenti somme accettate a titolo di indennità di esproprio e di asservimento degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto, così come individuati nel piano particellare di esproprio.

Di non applicare, sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità di esproprio e di asservimento, la ritenuta d'imposta pari al 20% ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/01, in quanto trattasi di aree site all'esterno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D;

La presente ordinanza sarà pubblicata per estratto nel Boll. Uff. della Regione Molise ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001, e s.m.i..

Vasto, lì 05/09/2024

IL DIRIGENTE DELL'UFFCIO PER LE ESPROPRIAZIONI (Ing. Tommaso Valerio)

Telefono: 0873.4551 - fax: 0873.453102

OGGETTO: Codice Rintracciabilità: 332176363 (da citare tale riferimento nell'oggetto della risposta.)

Realizzazione di una linea elettrica MT 20kV per la connessione di un impianto di produzione solare 6000 kW sito in Via Torre di Mezzo nel comune di Montebello di Bertona (PE).

La società **RED-MONTEBELLO** in Via Nora n. 2/G– 65010 SPOLTORE (PE), in virtu' dell'Art. 11 comma 2 del DPR 327/2001, Titolo II – Disposizioni Generali "Avviso di avvio del procedimento" ai proprietari interessati dal progetto,

RENDE NOTO

Realizzazione di una linea elettrica MT 20kV per la connessione di un impianto di produzione solare 6000 kW sito in Via Torre di Mezzo nel comune di Montebello di Bertona (PE).

La società RED-MONTEBELLO SRL informa che inoltrerà Denuncia Di Nuovo Impianto (DNI) alla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA

L'elettrodotto interesserà:

- Strade comunali:
 - Comune di Montebello: Strada comunale, Via Torre di Mezzo e Strada Comunale delle Piane
 - o Comune di Penne: Strada Comunale delle Piane, Strada Comunale Lago di Penne, Strada Comunale C.da Nortoli e Strada Comunale C.da Pluviano
- Strade provinciali:
 - o Comune di Montebello: Strada Provinciale n. 10
- Fondi privati:
 - o Comune di Penne: elencati nel Piano Particellare del progetto.

La documentazione progettuale sarà depositata presso la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso a chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio.

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società Red-Montebello srl con sede Via Nora 2/G–65010 Spoltore (PE), C.F.02136100670, P.IVA 02136100670, con recapito territoriale presso L'Ufficio Via Nora 2/G 65010 SPOLTORE, referente dell'iter autorizzativo, Di Zio Rodolfo–pec:red-montebello@pec.it
- che tale adempimento si inserisce nell'ambito del D.M. 20 Ottobre 2022, Linee Guida per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione;

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del sopracitato DPR 327/2001, il progetto potrà essere consultato presso l'Albo Pretorio Comunale, e le osservazioni dovranno essere presentate dai proprietari dei fondi interessati dal progetto, al Comune di Penne e Montebello Di Bertona, Area Tecnica, Settore Lavori Pubblici-Urbanistica, quali comuni territorialmente competenti, come indicato al paragrafo 3.2 del D.M. 20 ottobre 2022, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Pescara 23/07/2024

Di Zio Rodolfo

Il Responsabile

AVVISO DA PUBBLICARE SUL BURAT ABRUZZO

Attestazione sussistenza del titolo abilitativo (PAS)

Pubblicazione prevista dal comma 7-bis, art. 6, D.lgs 28/2011 e s.mm.ii.

Il sottoscritto DONATI ANGELO, Amministratore della società TW ABR 1 S.r.l.,

AVVISA CHE

Gli elaborati del progetto denominato: realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra e relative opere di connessione da 900 kWp denominato "Nuccetelli", da realizzarsi nel Comune di Avezzano (AQ) sono stati depositati per mezzo P.A.S. il 18/04/2024 presso lo sportello unico attività produttive del comune di Avezzano, con protocollo: REP_PROV_AQ/AQ-SUPRO/0028599 del 18/04/2024 e non ha ricevuto nei 30 giorni successivi alcuna notifica o richiesta di integrazione.

La procedura PAS riguarda Il progetto che ha per oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da 900 kWp denominato "Nuccetelli" e relative opere di connessione da realizzarsi nel Comune di Avezzano (AQ) nelle particelle indicate al NCET al foglio 15 particelle 33 e 489 del medesimo Comune.

In conformità all'art.6 del d.lgs.28/2011 e ss.mm.ii., è stata depositata in data 18/04/2024 la dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesta la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati e vincoli di tutela determinati da relazione di screening ambientale, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Gli elaborati depositati unitamente alla dichiarazione sopra richiamata sono:

- 17476211002-17042024-1446.SUAP.PDF.P7M (Riepilogo Pratica SUAP)
- 17476211002-17042024-1446.019.PDF (atto)
- 17476211002-17042024-1446.005.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)
- 17476211002-17042024-1446.006.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)
- 17476211002-17042024-1446.022.PDF.P7M (Relazione tecnico-descrittiva dell'intervento)
- 17476211002-17042024-1446.021.PDF (screening parte 2 di 2)
- 17476211002-17042024-1446.023.PDF (Relazione tecnico-descrittiva dell'intervento)
- 17476211002-17042024-1446.010.PDF.P7M (D.U.R.C., dichiarazione dell'organico medio annuo)
- 17476211002-17042024-1446.012.PDF.P7M (sottomissione)
- 17476211002-17042024-1446.009.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete)
- 17476211002-17042024-1446.008.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete)
- 17476211002-17042024-1446.015.PDF.P7M (incarico DL)
- 17476211002-17042024-1446.013.PDF.P7M (DSAN)
- 17476211002-17042024-1446.014.PDF.P7M (Antimafia)

- 17476211002-17042024-1446.003.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)
- 17476211002-17042024-1446.004.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)
- 17476211002-17042024-1446.018.PDF.P7M (pagamento diritti)
- 17476211002-17042024-1446.001.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)
- 17476211002-17042024-1446.007.PDF (Fotocopia di un documento di identita' del soggetto che conferisce la procura speciale)
- 17476211002-17042024-1446.020.PDF (screening parte 1 di 2)
- 17476211002-17042024-1446.017.PDF.P7M (Estratto catastale e di P.R.G.C. con evidenziato l'immobile o l'area di intervento)
- 17476211002-17042024-1446.016.PDF.P7M (Relazione di asseverazione del progettista)
- 17476211002-17042024-1446.002.PDF.P7M (Elaborati grafici progettuali relativi allo stato di fatto e di progetto)
- 17476211002-17042024-1446.011.PDF.P7M (Procura speciale)
- 17476211002-17042024-1446.001.MDA.PDF.P7M (MDA Pratica)

Il Comune di Avezzano, per quanto di competenza non ha ad oggi espresso alcuna riserva in merito. Si allega ricevuta di presentazione

La pubblicazione è effettuata ai sensi dell'art. 6, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 28/2011 al fine di attestare la sussistenza del titolo abilitativo.



Allegati per Procedura Abilitativa Semplificata

Ricevuta SUAP

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-09-23/suapt.pdf

Hash: 604cb26a363d90837fdb6cfa78e29c07



Dipartimento Presidenza della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it